

Allegato A

TITOLO	“FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA - ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA – DEFINIZIONE DEI CRITERI
FINALITÀ	La misura è finalizzata a sostenere le PMI lombarde penalizzate dalla crisi energetica in corso favorendo l'accesso alla liquidità per fronteggiare l'aumento dei costi dei fattori produttivi, in particolare energetici, conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina.
R.A. PRS XI LGS.	43. Econ.14.1 “Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI”
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>PMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014), in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere iscritte al Registro delle imprese e avere almeno una sede legale o operativa attiva in Lombardia (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della domanda di finanziamento ai Soggetti finanziatori; – essere attive alla data di presentazione della domanda di finanziamento ai Soggetti finanziatori (come risultante da visura camerale). <p>Per i codici Ateco del settore sportivo e culturale possono essere beneficiarie anche le associazioni che hanno sede in Lombardia, le quali per accedere devono essere iscritte al Repertorio Economico Amministrativo (REA) in Camera di Commercio e avere la partita IVA attiva come risultante all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Non sono ammissibili gli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (codice ATECO K), le imprese con ATECO B e le imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria ammonta a € 38.817.000,00 (risorse residue sul Fondo)
FONTE DI FINANZIAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> – Euro 22.804.442,11 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2022 – Euro 16.012.557,89 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2022

<p>SOGGETTI FINANZIATORI</p>	<p>I Consorzi e le cooperative di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati per operare sulla misura "Confidiamo nella Ripresa" come Soggetti finanziatori che deliberano ed erogano credito diretto ai Soggetti beneficiari alle condizioni di seguito specificate.</p> <p>Operano sul presente sportello i Confidi che hanno già sottoscritto l'Accordo di Garanzia alle medesime condizioni di cui alla DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5375 ad eccezione del TAN applicabile in linea con quelli di mercato e comunque non superiore al 5%.</p>
<p>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'agevolazione si compone di:</p> <ol style="list-style-type: none"> un finanziamento a medio termine a valere sulle risorse dei Soggetti finanziatori; una garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento; un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento la cui erogazione è subordinata alla restituzione del finanziamento ricevuto. <p>La garanzia regionale sui finanziamenti concessi dai Confidi ai Soggetti beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> – copre fino al 100% dell'importo di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 20.000 euro e su finanziamenti del valore totale massimo di 100.000 euro; – è diretta, esplicita e irrevocabile nonché escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore; – è a titolo gratuito. <p>Il finanziamento richiedibile avrà le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – durata massima di 60 mesi (di cui fino a 6 mesi di preammortamento, incluso il preammortamento tecnico); – importo minimo 5.000,00 euro e massimo 20.000,00 euro per la garanzia al 100%; i soggetti beneficiari potranno comunque richiedere e ottenere dai Confidi finanziamenti superiori a 20.000 euro e nel limite di 100.000 euro fermo restando che la garanzia regionale al 100% copre solo fino

- a 20.000 euro di quota capitale;
- con riferimento alle garanzie richiedibili dai Consorzi di Garanzia collettiva Fidi, in affiancamento alla garanzia rilasciata da Regione Lombardia, e nei limiti della disciplina in materia di aiuti di stato, potranno essere richieste garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla Legge 662/96 (FCG).

Il contributo a fondo perduto è determinato in misura pari al 10% del valore del finanziamento garantito (massimo quindi 2.000 euro). L'erogazione del contributo è subordinata alla restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento concesso ed erogato dai Soggetti finanziatori a copertura dell'ultimo 10% della quota capitale residua.

Il contributo a fondo perduto concesso da Regione Lombardia **verrà scontato direttamente dai Confidi** nelle ultime rate del piano di ammortamento in relazione alla quota capitale ad avvenuta restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento garantito.

Ulteriori caratteristiche della misura saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.

L'efficacia della Garanzia decorre dalla data di erogazione del Finanziamento e ha validità fino a 12 mesi dopo la scadenza del Finanziamento.

In caso inadempimento da parte del Soggetto beneficiario, il Soggetto finanziatore deve procedere con l'avvio delle procedure di recupero del credito secondo le proprie procedure pro-tempore vigenti; i Confidi sono autorizzati a dare il proprio assenso/diniego ad operazioni di modifica contrattuale sulle operazioni garantite, fatti salvi i limiti temporali prevista dalla presente Deliberazione, ivi incluso operazioni di saldo e stralcio a fronte di una relazione documentata inerente le motivazioni di saldo e stralcio.

La garanzia regionale copre, nel limite massimo dell'importo garantito, l'esposizione effettiva del beneficiario finale compresi interessi di mora e si ridurrà con riferimento a ciascuna rata regolarmente corrisposta, a seguito dei pagamenti effettuati dal Soggetto beneficiario in conformità al Piano di Ammortamento e sulla base di comunicazioni che i

	<p>soggetti finanziatori devono trasmettere, almeno con cadenza semestrale, circa lo stato dei finanziamenti oggetto di agevolazione.</p> <p>In caso di recupero del credito, il Confidi è tenuto a rimborsare entro 60 giorni a Regione Lombardia le somme dovute, al netto dei costi per il recupero del credito, in seguito ad azioni giudiziali e stragiudiziali poste in essere dal Confidi medesimo.</p>
<p>REGIME DI AIUTO</p>	<p>Il finanziamento è concesso dai Confidi a condizioni di mercato e su risorse proprie e, pertanto, non costituisce aiuto di Stato.</p> <p>L'agevolazione regionale (garanzia fino al 100% e contributo a fondo perduto) è concessa nel Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", di cui alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i., di cui all'Aiuto di Stato SA.103947.</p> <p>In attuazione del suddetto Regime quadro regionale, le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono concesse entro il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, fino ad un importo di 500.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte; - non possono essere concesse a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis); - non possono essere concesse agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K), alle imprese operanti nel settore con Ateco B ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis); - non possono essere concesse a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art 2.1-quater);

- non possono essere erogate ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies);
- non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4);
- concesse in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4);
- concesse in base al presente provvedimento non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-19.

Decorso il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, l'agevolazione regionale è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per

	<p>l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N182/2010; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6). <p>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115.</p> <p>Nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 la garanzia massima concedibile si riduce dal 100% all'80%.</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili alle agevolazioni i finanziamenti chirografari deliberati dai Confidi ai beneficiari finali per operazioni rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante per lo svolgimento dell'attività economica dei soggetti beneficiari e il pagamento dei maggiori costi energetici; - Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti finalizzati al risparmio energetico e all'autoproduzione di energia.

	<p>Per essere ammissibili i finanziamenti devono rispondere ad una delle seguenti finalità (selezione di cui all'art 37 par 4 del Regolamento UE 1303/2013 e s.m.i.):</p> <ul style="list-style-type: none"> – realizzazione nuovi progetti (per l'efficientamento energetico/autoproduzione di energia); – sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento. <p>Le finalità dovranno emergere dall'istruttoria del Confidi sul Soggetto beneficiario secondo le modalità previste dall'Avviso attuativo di successiva emanazione.</p> <p>Le operazioni relative a investimenti devono essere realizzate dai soggetti beneficiari unicamente in Lombardia presso la sede indicata dai soggetti beneficiari ed entro 12 mesi (salvo proroga ai sensi della l.r. 34/1978) dalla data di erogazione del finanziamento da parte dei Confidi.</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e degli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliate nell'Avviso attuativo di successiva emanazione.</p>
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</p>	<p>L'Agevolazione regionale è concessa alle imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità con procedura automatica sulla base delle domande di agevolazione presentate dai Confidi e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Ciascun soggetto beneficiario identificato dal codice fiscale potrà beneficiare di una sola agevolazione sul Fondo Confidiamo nella Ripresa.</p>
<p>MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA</p>	<p>Ciascun Confidi aderente all'iniziativa trasmette nelle modalità indicate dal successivo avviso attuativo le domande contenenti i dati identificativi di ciascuna garanzia richiesta, del finanziamento sottostante, del Soggetto beneficiario e la natura del finanziamento che deve avere le caratteristiche previste dalla presente Deliberazione e dal successivo Avviso accompagnato dalla check list istruttoria sui requisiti formali previsti per i soggetti beneficiari.</p> <p>A tal fine, il Confidi deve, nell'ambito del proprio processo istruttorio effettuato in conformità con le modalità previste nel proprio regolamento del credito, effettuare un'attività istruttoria finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – procedere a fornire ai Soggetti beneficiari adeguata

	<p>informativa sul trattamento dati personali in conformità al GDPR;</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare in visura camerale che il codice ateco dei Soggetti beneficiari non rientri nei settori esclusi (ateco A, B e K) e per le imprese lo stato di attività; - verificare nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) la capienza del plafond di cui alla sezione 2.1 nel periodo di vigenza del Regime quadro temporaneo ovvero la capienza del massimale richiamato all'art. 3.7 del regolamento de minimis decorsa la validità del regime temporaneo; - acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesta il requisito sullo stato di difficoltà ai sensi della dimensione di impresa come dettagliato al punto Regime di Aiuto e la coerenza della finalità perseguita ovvero messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, messa a disposizione di capitale di espansione, messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa, realizzazione nuovi progetti, penetrazione nuovi mercati, sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti, sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento; - acquisire dichiarazione dal Soggetto beneficiario da cui emergano la finalità perseguita dal Soggetto beneficiario in coerenza con la dichiarazione di cui al precedente punto e verificare tale coerenza dando evidenza della verifica nella check list istruttoria e i dati sull'impatto della crisi energetica conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina; - dare evidenza nella check list istruttoria della dimensione d'impresa del Soggetto beneficiario ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 calcolata sulla base del modello Excel reso disponibile da Regione Lombardia. <p>Entro 30 giorni il Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, nei limiti della dotazione finanziaria, approva con proprio provvedimento l'elenco delle garanzie ammissibili e dei contributi a fondo perduto per i beneficiari finali.</p>
--	---

EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE AI BENEFICIARI FINALI	Il contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione su richiesta del Confidi (con la modalità tecnica dell'escussione del 10% della quota capitale del finanziamento) che attestano l'avvenuto rimborso del 90% della quota capitale del finanziamento da parte dei Soggetti beneficiari e verrà scontato direttamente dai Confidi nelle ultime rate del piano di ammortamento in relazione alla quota capitale.
---	--